

REGOLAMENTO (CEE) N. 2295/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di piante proteiche dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, per evitare il rischio di un aumento delle superfici investite a proteaginose, il diritto a fruire dei pagamenti compensativi deve essere limitato ai produttori che seminano in regioni idonee sotto il profilo climatico e agronomico;

considerando che la Commissione ha proposto un sistema di controllo integrato⁽²⁾;

considerando che il contenuto della domanda, le modalità di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di dichiarazione falsa saranno definiti in un momento successivo, contemporaneamente alle condizioni del sistema di controllo integrato;

considerando che i produttori possono domandare i pagamenti compensativi nel quadro di un « regime generale » o un « regime semplificato »;

considerando che certi criteri debbano essere comuni entrambi i regimi;

considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I**Disposizioni d'ordine generale***Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, valide a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) COM(91)533 def.; GU n. C 9 del 15. 1. 1992, pag. 4.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) « colture di proteaginose », i seminativi che producono le piante proteiche di cui all'allegato I del regolamento citato;
- b) « pagamento compensativo », un trasferimento di fondi al produttore da parte dell'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovano le superfici prese in considerazione;
- c) « regione di produzione », una regione determinata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per la quale siano stati stabiliti pagamenti compensativi per ettaro per le piante proteiche.

TITOLO II**Ammissibilità al beneficio dei pagamenti compensativi***Articolo 2*

Il pagamento compensativo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio è concesso esclusivamente per le superfici investite a proteaginose:

- a) situate in regioni di produzione o parti di regioni di produzione che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura delle proteaginose;
- b) alle quali si applichi il regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio;
- c) per le quali una domanda, corredata dei documenti di riferimento che consentono di identificare i terreni in questione, è stata presentata all'autorità competente entro il 15 maggio;
- d) interamente seminate, al più tardi alla data in parola, a piselli, fave, favette o lupini dolci, conformemente ai criteri locali riconosciuti;
- e) per le quali il totale menzionato nella domanda rappresenta almeno 0,3 ha ed in cui ogni appezzamento supera la dimensione minima stabilita dallo Stato membro per la regione di produzione considerata.

Articolo 3

Le superfici che formano oggetto della domanda devono venir ridotte dall'autorità competente dello Stato membro conformemente alle disposizioni:

- di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, qualora risulti superata la superficie di base regionale o, se del caso, la superficie di base individuale;